

**PERSONALE DOCENTE PROVINCIALE: SCADENZE DOMANDE****LAVORO A TEMPO PARZIALE – AUMENTO DEL MONTE ORE ANNUALE****PROROGA DELL'INCARICO – TRASFERIMENTO**

Le scadenze sono previste dal CC per il personale docente provinciale del 27.06.2013 e dal Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale approvato con D.P.P. 2 settembre 2013, n. 22

I modelli di richiesta sono disponibili al link: <http://www.provincia.bz.it/formazione-professionale/>

1. RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

CC - Art. 16, comma 2: È ammesso ad un rapporto di lavoro a tempo parziale il personale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nonché il personale in possesso dell'idoneità all'insegnamento e con un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni.

CC - Art. 16, comma 3: Le domande per un rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere presentate **entro il mese di febbraio** precedente l'inizio dell'anno formativo di riferimento, al preposto dirigente scolastico, che le trasmette unitamente al proprio parere al dirigente preposto alla relativa area di formazione. In caso di parere positivo di quest'ultimo la domanda viene trasmessa alla Ripartizione Personale. In caso di diniego del rapporto di lavoro a tempo parziale, devono essere indicati i motivi che impediscono all'Amministrazione di concedere il lavoro a tempo parziale.

CC - Art. 16, comma 4: Il rapporto di lavoro a tempo parziale è tacitamente prorogato di anno formativo in anno formativo se, **entro il mese di febbraio**, non ne viene data disdetta da parte della persona interessata.

2. AUMENTO DEL MONTE ORE DI INSEGNAMENTO

DPP - Art. 35, comma 3: La normativa non fissa un termine. Essendo strettamente connesse alla disponibilità di ore che si liberano in conseguenza alle domande di part-time, anche per le domande di aumento del monte ore di insegnamento è opportuna l'indicazione **"entro il 28 febbraio"**.

3. PROROGA DELL'INCARICO DI INSEGNAMENTO IN ATTO A TEMPO DETERMINATO

DPP - Art. 35, comma 3: Il personale con un'anzianità di servizio **almeno triennale nella stessa direzione scolastica**, che abbia conseguito l'idoneità nella relativa procedura concorsuale, può fare **domanda di proroga dell'incarico in atto**. La stessa può essere concessa a condizione che il posto sia invariato (stesso monte ore) e disponibile per l'anno formativo successivo. La proroga va **richiesta entro il 31 marzo**.

4. MOBILITÀ – TRASFERIMENTO

CC - Art. 26, comma 1: Al fine di consentire al personale docente la **mobilità verso le scuole situate in altro comune**, l'Amministrazione determina per il nuovo anno formativo i posti disponibili entro il termine utile per i trasferimenti. I posti che si rendono disponibili dopo la scelta dei posti rimangono a disposizione per i trasferimenti per l'anno formativo successivo. La determinazione dei posti disponibili per i trasferimenti avviene sulla base dei criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. **Non sono disponibili i posti occupati mediante mobilità all'interno dello stesso Comune, la quale presuppone il consenso del dirigente della scuola destinataria**. Il diniego deve essere motivato.

CC - Art. 26, comma 2: La domanda di trasferimento può essere presentata dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dell'idoneità e di un'anzianità di servizio di almeno 3 anni presso la stessa scuola.

CC - Art. 26, comma 6: Le domande di trasferimento sono da presentare **entro il 31 marzo** precedente l'anno formativo relativo.